LAVORO & PREVIDENZA - 2021

CONTRIBUTI ENASARCO 2020

01. NOZIONE

La **Fondazione Enasarco** è l'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio e fu costituita nel 1938. E' un soggetto di diritto privato che, ai sensi della **legge 2 febbraio 1973, n. 12**, persegue finalità di pubblico interesse mediante la gestione di forme di pensioni integrative obbligatorie a favore degli Agenti e Rappresentanti di Commercio. La Fondazione si occupa anche di assistenza, formazione e qualificazione professionale degli iscritti. Il controllo pubblico sulla gestione della Fondazione è affidato al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e Finanze.

La Fondazione esercita, anche azioni di vigilanza ispettiva, d'intesa con il Ministero del Lavoro, per gli accertamenti relativi alla propria area di attività.

02. LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVISTE PER AGENTI DITTA INDIVIDUALE O SOCIETA' DI PERSONE

Le **aliquote previste** sono rivolte a due categorie:

agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone;
agenti operanti in forma di società di capitali.

RICORDA:	I contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, **a qualsiasi titolo**, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, **anche se non ancora pagate**, e devono essere **versati trimestralmente**.

Le successive aliquote gravano in misura pari al 50% sull'agente e sulla casa mandante, pertanto in sede di addebito delle provvigioni dovranno essere decurtate della metà della corrispondente aliquota contributiva prevista.

Le **aliquote contributive** vedono un previsto graduale aumento. Seguiamo in tabella:

ANNO	ALIQUOTA
2014	14,20%
2015	14,65%
2016	15,10%
2017	15,55%
2018	16,00%
2019	16,50%
2020	17,00%

03. IL MINIMALE CONTRIBUTIVO

I versamenti previdenziali prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente **minimale contributivo** e **massimale provvigionale**.

Il **contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente** tenendo conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

Minimali	Plurimandatari	Monomandatari
Dal 01/01/2019	428,00 €	856,00 €
Fino al 31/12/2018	423,00 €	846,00 €
Fino al 31/12/2017	418,00 €	836,00 €
Fino al 31/12/2016	418,00 €	836,00 €
Fino al 31/12/2015	418,00 €	836,00 €
Fino al 31/12/2014	417,00 €	834,00 €
Fino al 31/12/2013	412,00 €	824,00 €
Fino al 31/12/2012	400,00 €	800,00 €
Fino al 31/12/2011	396,00 €	789,00 €
Fino al 31/12/2009	381,00 €	759,00 €
Fino al 31/12/2007	364,00 €	727,00 €

Per i minimali di contribuzione - **a differenza dei massimali** - è prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:

***produttività*:** il minimale è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. Viceversa il contributo minimo non è dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato totalmente improduttivo.
***frazionabilità*:** in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempreché in almeno uno di essi siano maturate provvigioni, stante il principio di produttività.

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare **è a totale carico della ditta mandante**.

04. IL MASSIMALE PROVVIGIONALE

I massimali annui sono stabiliti come segue:

MASSIMALI	Plurimandatari	Monomandatari
Dal 01/01/2019	**25.554,00 €**	**38.331,00 €**
Fino al 31/12/2018	**25.275,00 €**	**37.913,00 €**
Fino al 31/12/2017	**25.000,00 €**	**37.500,00 €**
Fino al 31/12/2016	**25.000,00 €**	**37.500,00 €**
Fino al 31/12/2015	**25.000,00 €**	**37.500,00 €**
Fino al 31/12/2014	**23.000,00 €**	**35.000,00 €**
Fino al 31/12/2013	**22.000,00 €**	**32.500,00 €**
Fino al 31/12/2012	**20.000,00 €**	**30.000,00 €**
Fino al 31/12/2011	**15.810,00 €**	**27.667,00 €**
Fino al 31/12/2009	**15.202,00 €**	**26.603,00 €**
Fino al 31/12/2007	**14.561,00 €**	**25.481,00 €**

Nel caso di agenti **operanti in forma di società di persone** il minimale e il massimale **si intendono riferiti alla società** e non ai singoli soci, pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

05. LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVISTE PER AGENTI SOCIETA' DI CAPITALI

Per gli agenti operanti in forma di **società di capitali**, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali.

Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2020	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	**4%**	**3%**	**1%**
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	**2%**	**1,50%**	**0,50%**
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	**1%**	**0,75%**	**0,25%**
Da 26.000.001 euro	**0,50%**	**0,30%**	**0,20%**

06. LE SCADENZE DI VERSAMENTO

Per il versamento, la ditta mandante potrà scegliere tra:

- Bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;
- Addebito su c/c bancario della ditta mandante (Mandato Sepa).

Le **scadenze contributive** sono le seguenti:

Periodo contributivo	Scadenza
1° trimestre	20 Maggio
2° trimestre	20 Agosto
3° trimestre	20 Novembre
4° trimestre	20 Febbraio dell'anno successivo